

In Italia, la cremazione è disciplinata dalla Legge n. 130 del 2001 e dal DPR n. 285 del 1990. Per procedere è **necessaria la volontà espressa del defunto** (tramite testamento o iscrizione ad associazioni riconosciute), altrimenti la decisione può essere presa dai familiari più prossimi. Le ceneri possono essere tumulate, affidate ai familiari o disperse. La normativa si articola nei seguenti punti principali:

#### **Autorizzazione alla cremazione:**

Viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, previa presentazione del certificato del medico necroscopo che esclude il sospetto di reato.

#### **Espressione della volontà:**

Ha validità la disposizione testamentaria, l'iscrizione a società per la cremazione (come la SOCREM) o, in loro assenza, una dichiarazione del coniuge o del parente più prossimo ( DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO) . Se ci sono più parenti dello stesso grado, è richiesta la maggioranza assoluta.

#### **Destinazione delle ceneri:**

Possono essere collocate in un cimitero (tumulate in un loculo o inumate), affidate ai familiari per la conservazione a domicilio, oppure disperse in natura (in mare, nei laghi, nei fiumi o su appositi spazi cimiteriali).

L' Affido non può avvenire senza l' autorizzazione del comune dove è residente l' affidatario.

L' urna può essere trasferita da un comune ad un altro solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni al trasporto. L' urna può essere trasferita usando il proprio autoveicolo.

#### **Dispersione:**

La legge 130 dice che: "la dispersione delle ceneri è consentita,  
**nel rispetto della volontà del defunto.**

La volontà di essere dispersi deve essere manifestata in modo esplicito, ad esempio tramite:

Un testamento olografo o pubblico.

Una dichiarazione scritta e sottoscritta davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

L'iscrizione ad associazioni riconosciute per la cremazione.

Le ceneri non possono essere divise per rispetto al defunto.

unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

È un atto strettamente regolamentato. La dispersione non autorizzata o eseguita in modo difforme rispetto alle volontà è punita dal Codice Penale.